

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10899 del 2010, proposto da: Soc. Sirmac srl e Rti Sirmac e Soc. Cofer srl, rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Saverio Cantella e Flavia Urciuoli, con domicilio eletto presso Francesco Saverio Cantella in Roma, via G. P. Da Palestrina N.47;

contro

Ministero dell'Interno-Dipart. Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Soc. Aris Applicazioni Rielaborazioni Impianti Speciali Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Emanuela Romanelli e Gabriella Simonis, con domicilio eletto presso avv. Emanuela Romanelli in

Roma, viale Giulio Cesare 14;

Soc. Italproim Srl, non costituita;

Soc. Ist - Ingegneria e Soluzioni Tecnologiche Srl, non costituita;

per l'annullamento

di tutti i verbali delle commissioni giudicatrici relative alla gara per la fornitura di 5 impianti per la prova, rigenerazione e ricarica della polvere su automezzi aeroportuali del C.N.VV.F., avviata con bando pubblicato sulla GURI n. 74 del 30.6.2010 e, in particolare, del verbale della commissione per la valutazione delle offerte tecniche n. 3 del 13.10.2010, nella parte in cui viene disposta l'esclusione del Rti tra SIRMAC e COFER per una asserita discrasia tra la sua offerta e quanto previsto dal capitolato tecnico.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno -Dipart.Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile nonché della Soc. Aris Applicazioni Rielaborazioni Impianti Speciali Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2011 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Collegio ritiene possibile, allo stato degli atti, l'immediata definizione della causa e di ciò è stato fatto avviso alle parti presenti in camera di consiglio.

Con il ricorso in esame, le ricorrenti hanno impugnato, in uno con gli atti del procedimento di gara, l'aggiudicazione in favore della controinteressata società ARIS della fornitura di n. 5 impianti per la prova, rigenerazione e ricarica della polvere estinguente su automezzi aeroportuali del C.N.V.V.F. nella parte in cui viene disposta l'esclusione del RTI tra SIRMAC e COFER; gara indetta dal Ministero dell'Interno mediante procedura ristretta accelerata (licitazione privata) con prezzo a base d'asta di € 300.000,00 il cui bando è stato spedito in data 22/6/2010 per la pubblicazione sulla G.U.C.E. ed in data 23/6/2010 per la pubblicazione sulla G.U.R.I..

Esse chiedono, altresì:

- a)la dichiarazione di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato tra il Ministero e la ARIS;
- b)la condanna dell'intimata amministrazione al risarcimento per equivalente del danno patito dal RTI SIRMA COFER.

Come seguono i vizi dedotti in gravame:

- 1)violazione e falsa applicazione del capitolato tecnico e del dovere di "clari loqui" nonché eccesso di potere sotto vari profili;
- 2)violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e del punto III.2.1 del bando di gara nonché eccesso di potere;

3)violazione e falsa applicazione dell'art. 84 del D.Lvo n. 163/2006 nonché del principio di unicità della commissione giudicatrice, di imparzialità e di buon andamento;

4)violazione e falsa applicazione dell'art. 86 e ss. Del D.Lvo n. 163/2006 nonché eccesso di potere;

5)violazione e falsa applicazione dei principi di segretezza e integrità delle offerte, di imparzialità e buon andamento e dell'art. 97 Cost. nonché eccesso di potere.

Le interessate propongono, contestualmente, ricorso in materia di accesso ai documenti amministrativi per conoscere la documentazione di gara denegata dall'amministrazione.

Si è costituita la controinteressata società ARIS che, con memoria depositata il 28 gennaio 2011, ha controdedotto ai rilievi di parte ricorrente eccependo, altresì, la tardività del terzo motivo di gravame. Alla camera di consiglio del 2 febbraio 2011, il difensore delle ricorrenti ha dichiarato a verbale che la domanda di accesso formulata in ricorso deve intendersi come istanza istruttoria di acquisizione documenti.

Il ricorso è fondato avuto riguardo al terzo dei dedotti motivi di gravame (violazione dell'art. 84 del D.Lvo n. 163/2006 e del di unicità della commissione giudicatrice, di imparzialità e di buon andamento).

Per vero, la controinteressata ARIS, con memoria del 28 gennaio 2011, ha eccepito la tardività del suddetto motivo sul presupposto

che "la prima seduta pubblica per l'apertura delle offerte si è tenuta il 30 settembre 2010 e, come risulta da verbale, le ricorrenti erano presenti".

L'eccezione è infondata.

L'interesse al ricorso si è incardinato, in parte qua, nel momento conclusivo del procedimento di gara con la determina di approvazione definitiva dell'aggiudicazione comunicata alle ricorrenti.

L'onere della tempestiva impugnazione è ipotizzabile solo in presenza di una determinazione espulsiva dalla gara, in quanto immediatamente lesiva, oppure in presenza di una clausola di bando escludente dalla competizione ovvero immediatamente lesiva di una posizione soggettiva garantita da norma di rango superiore.

Diversamente nel caso di specie, in cui le (asserite) violazioni endoprocedimentali non hanno causato l'arresto procedimentale nei confronti delle ricorrenti che hanno potuto, e dovuto, far valere i vizi della procedura mediante impugnativa dell'atto conclusivo, finale, di natura provvedimentale, nel quale quei vizi sono refluiti.

Le ricorrenti hanno censurato l'operato della commissione di valutazione della componente tecnica delle offerte perché nominata con decreto n. 13 del 28 settembre 2010, ovvero prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato dalla lettera di invito al 29 settembre.

Le ricorrenti contestano, dunque, il fatto che la loro offerta tecnica

sia stata valutata – e poi esclusa – ad opera di una commissione illegittimamente nominata.

Evidente l'interesse strumentale delle ricorrenti a conseguire -. in caso di accoglimento della censura - la rinnovazione, in parte qua, delle operazioni di gara con riguardo esattamente alla propria posizione procedimentale.

Nel merito, come seguono le considerazioni del Collegio.

Recita l'art. 84, c. 10, D.Lvo n. 163/2006: "La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte".

L'art. 84 citato stabilisce, dunque, che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. La ratio della norma è nel rischio che la conoscenza anticipata dei componenti della commissione produrrebbe pericoli intuitivi di alterazione dell'andamento della gara, potendo una data impresa decidere di partecipare in considerazione della presenza o meno di determinate persone nell'organo collegiale; in buona sostanza, la presentazione delle offerte potrebbe risultare influenzata dalle convenienze, vere o presunte, ipotizzate dalle singole imprese in ragione della nomina di questo o quel soggetto.

Nel caso di specie, risulta per tabulas (cfr doc. 1 e 2 depositati dal Ministero dell'Interno) la nomina delle commissioni giudicatrici in epoca anteriore (14 settembre e 28 settembre 2010) rispetto alla scadenza del termine fissato nella lettera di invito per la presentazione delle offerte (29 settembre 2010).

L'invalidità del decreto di nomina della commissione preposta alla valutazione delle offerte tecniche ridonda negativamente sul provvedimento di esclusione dell'offerta tecnica presentata dalle ricorrenti risultandone viziata ogni valutazione fatta al riguardo da un organo illegittimamente nominato.

Le ricorrenti hanno, altresì, censurato l'illegittima costituzione di due commissioni giudicatrici (con due separati decreti).

Orbene, sempre dall'art. 84 del menzionato decreto si ricava, altresì, il principio di unicità della commissione giudicatrice. Nelle gare pubbliche, infatti, mentre la verifica della documentazione amministrativa e dei requisiti delle concorrenti può essere affidata agli ordinari organi della stazione appaltante, l'attività valutativa delle offerte costituisce un compito riservato esclusivamente alla commissione di gara.

Nel caso di specie, risulta per tabulas (cfr sempre doc. 1 e 2 depositati dal Ministero dell'Interno) la nomina, da parte dell'intimata amministrazione, di ben due commissioni che hanno operato in parallelo e per la stessa finalità dividendosi le competenze - una, per la valutazione economica; l'altra, per la valutazione tecnica delle offerte - che invece non possono non fare capo unitariamente, per fatto di legge e per esigenze di coerenza interna, alla medesima

commissione:.

E' illegittimo, pertanto, l'operato dell'amministrazione che ha proceduto alla valutazione complessiva delle risultanze di gara mediante due diversi collegi, in spregio al suddetto principio dell'unicità della commissione giudicatrice, il quale permette l'affidamento ad eventuali sottocommissioni di attività meramente preparatorie o istruttorie, ma non di quello relativo all'attribuzione dei punteggi (cfr Tar Liguria, sez. II, 17/1/2002, n. 30).

Il ricorso, per le trancianti ragioni che precedono, è fondato.

L'accoglimento degli scrutinati motivi di ricorso comporta la non ulteriore necessità di acquisizione documentale per appurare la fondatezza della verifica della censura relativa alla mancata produzione del documento di identità in allegato all'offerta che, se fondata, sarebbe causa di illegittimità dell'ammissione alla gara della aggiudicataria.

Per l'effetto, vanno annullati, in uno con i decreti di nomina delle commissioni giudicatrici, tutti i successivi verbali ed atti amministrativi ivi inclusa l'aggiudicazione definitiva.

L'accoglimento del ricorso nei sensi di cui sopra – tenuto conto del consequenziale obbligo di rinnovare, in parte qua, le operazioni di gara e del fatto che il contratto d'appalto non è stato stipulato - reintegra le ricorrenti nella posizione sostanziale lesa soddisfacendo in forma specifica l'interesse tutelato in giudizio.

In conclusione, il ricorso in esame è fondato, nei sensi e limiti in

motivazione, e va, pertanto, accolto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero dell'Interno; possono trovare compensazione, invece, nei confronti della società "Aris Applicazioni Rielaborazioni Impianti Speciali Spa" mentre nulla si dispone nei confronti delle altre controinteressate siccome non costituitesi..

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi in motivazione.

Condanna il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese processuali che si liquidano, in favore delle ricorrenti, in € 3.000,00.

Spese compensate tra le ricorrenti e società "ARIS Applicazioni Rielaborazioni Impianti Speciali Spa".

Nulla spese nei confronti delle altre controinteressate non costituitesi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA II 05/04/2011 IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)